Misura 227

Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale

Beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati che attuano gli investimenti.

Aree di operatività

La misura si applica in aree a prevalente uso forestale, di proprietà privata o pubblica, anche associata. L'area di operatività corrisponde all'area del PI. Possono quindi essere ammessi all'aiuto i progetti che dimostrano una ricaduta positiva prevalentemente sul territorio del PI, anche se una parte delle opere è realizzata fuori dall'area di cui sopra.

Interventi ammissibili

L'aiuto sarà accordato per gli investimenti relativi a:

- interventi volti al riequilibrio strutturale e specifico dei boschi nonché per la valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle formazioni forestali (ad esempio la sostituzione di conifere con latifoglie autoctone);
- realizzazione, adeguamento e/o ripristino di strade, sentieri e percorsi didattico educativi in ambiente forestale e montano intesi a valorizzare la funzione pubblica delle foreste:
- 3) realizzazione di idonee recinzioni, di carattere non produttivo, a protezione di boschi a funzione naturalistico-ambientale e paesaggistica nei quali la rinnovazione è minacciata da un eccessivo carico di animali selvatici.

Oltre alle predette 3 azioni sono inoltre ammissibili, alle condizioni riportate nella specifica sezione dedicata, anche investimenti immateriali connessi: alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale; all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Tali investimenti sono funzionali a fondare su migliori presupposti (economici e ambientali) la gestione forestale. In particolare la certificazione rappresenta un elemento utile a garantire ed attestare la sostenibilità degli interventi selvicolturali nonché per qualificare i prodotti ottenibili.

Tutti gli interventi previsti dalla misura devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della I.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.r. n. 1/1999) nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese conformi a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

Sono considerati ammissibili gli investimenti che non producono un reddito diretto ma che sono funzionali a valorizzare ecologicamente e socialmente, in termini di pubblica utilità, i boschi della zona interessata e che siano conformi alle norme applicabili all'investimento interessato.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti, connessi alle diverse azioni di intervento: lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso ivi compresa l'eventuale realizzazione di vie temporanee per l'esbosco;

opere per la realizzazione, adeguamento e il ripristino di viabilità forestale e sentieri, ivi compreso l'eventuale apprestamento dei percorsi per fini didattico educativi;

opere e impianti per la realizzazione di idonee recinzioni a protezione di boschi nei quali la rinnovazione è minacciata da un eccessivo carico di animali selvatici.

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;

spese per consulenze tecniche connesse:

alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale che, per le aree Natura 2000, devono essere comprensivi dei requisiti richiesti dai piani di gestione di cui alla direttiva 43/92/CEE;

all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile, compresi gli oneri per la pianificazione e altra documentazione tecnica necessaria, secondo gli standard del Forest Stewardship Council (FSC) e/o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali per gli interventi strutturali ed infrastrutturali.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali. Tali investimenti, ossia la pianificazione e l'ottenimento della certificazione, possono essere effettuati anche prima degli investimenti materiali previsti, sulla base dei quali è parametrato l'importo ammissibile. In tal caso l'istanza dovrà indicare il termine di effettuazione complessiva degli investimenti e la connessione tra investimenti materiali e immateriali sarà verificata anche a consuntivo, prima del pagamento dell'aiuto; qualora si verifichi una diminuzione di opere realizzate in termini di valore la spesa ammissibile per gli investimenti immateriali sarà rideterminata in base a quanto effettivamente realizzato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Gli interventi devono essere conformi alle norme applicabili e alla programmazione forestale regionale.

L'aiuto per la pianificazione forestale e l'ottenimento della certificazione è concedibile per superfici superiori a 50 ettari accorpati. Non sono ammissibili le spese di certificazione vera e propria da versare al soggetto certificatore.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati. Per singola azione di intervento valgono inoltre le seguenti indicazioni.

Nel caso di interventi selvicolturali la superficie minima di intervento è pari a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Gli investimenti relativi alla viabilità forestale debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla I.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta I.r.). Per quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

L'acquisto di macchine e attrezzature non è ammissibile a finanziamento.

Quantificazione dell'aiuto

Il sostegno pubblico copre il 90% della spesa ammissibile, nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare all'Ente delegato competente per

territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto; nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- 2) nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o un organismo associativo:
 - a) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
 - b) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- relazione tecnica che evidenzi i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";
- per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;
- cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento);
- individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").
- la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:
 - il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r.
 n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso di interventi di miglioramento forestale;

- il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla viabilità forestale, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della I.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Per la redazione della pianificazione forestale deve essere presentata una relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione del patrimonio forestale interessato nonché un apposito preventivo di spesa, secondo lo schema vigente e disponibile.

Per l'ottenimento della certificazione forestale deve essere presentato un preventivo di spesa nel quale sono esposti tutti i costi connessi alle consulenze tecniche necessarie.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008)	Punti
Investimenti realizzati in aree protette o in zone "Natura 2000"	1
Investimenti realizzati su superfici oggetto di adeguata pianificazione forestale o per le quali la pianificazione è parte dell'investimento	1
Investimenti realizzati nelle zone rurali C e D	1
TOTALE	3

In questo modo, una domanda può raggiungere tre livelli di punteggio.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima (3 punti), la seconda alle domande con priorità media (2 punti) e la terza alle domande con priorità bassa (1 punto). Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medioalta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche):
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile:
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, escluse quelle realizzate tramite lavoro volontario non retribuito, nei casi ed entro i limiti consentiti;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.